



Comune di Castelnuovo del Garda

COPIA

N°21 Reg. delib.	Ufficio competente AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE
----------------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2020
----------------	---

L'anno **duemilaventi**, addì **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presenti/Assenti
Dal Cero Giovanni	Presente
Zaglio Cinzia	Presente
Ardielli Rossella	Presente
Gugole Gianfranco	Presente
Righetti Thomas	Presente
Berto Marilinda	Presente
Tacconi Franco	Presente
Adami Andrea	Presente
Trivellin Franco	Presente
Tinelli Francesca	Presente
Gallina Paolo	Presente
Filippi Giampietro	Presente
Oliosì Riccardo	Presente
Sandrini Davide	Presente
Fiorio Silvia	Assente
Trotti Chiara	Presente
Oliosì Roberto	Presente
	16
	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO** verbalizzante De Pascali Alessandro che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dal Cero Giovanni - **SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2020
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Zaglio Cinzia

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della nuova IMU (Imposta Municipale Propria), approvato nella medesima assemblea consiliare di approvazione della presente deliberazione;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTE le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale n.47 e n. 48 del 27.12.2018 con le quali l'Ente ha provveduto a fissare, rispettivamente, per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

ovvero, entro il termine del 30 settembre per l'anno 2020;

CONSIDERATO che:

- l'art. 106, comma 3 bis, di conversione del D.L. 19/05/2020 n. 34 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

RICORDATI i coefficienti riconosciuti dalla vigente normativa e riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI	Coefficiente moltiplicatore
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici)	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65
Fabbricati di categoria D/5 (banche, assicurazioni)	80
Terreni agricoli (sono esclusi dal 2016 i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali)	135

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge

160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE

1. Di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,9
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ed immobili assimilati all'abitazione principale	6,0
4	Aliquota ridotta per gli immobili concessi in comodato gratuito	6,0
8	Aree fabbricabili	9,9
9	Terreni agricoli non esenti	9,9
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
12	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	2,5

2. Di prendere atto che l'incasso presuntivo, per quanto in premessa richiamato, e per le aliquote sopra determinate, sarà pari ad euro 3.807.000.000 a regime, iscritti nel Bilancio Comunale 2020-2022 al capitolo 73/0 "Imposta Municipale Propria (IMU)";
3. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3. del presente dispositivo;
4. Di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza a procedere con i provvedimenti conseguenti.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2020
----------------	--

PUNTO N. 5 ALL'O.D.G.: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ANNO 2020.

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco

Passo la parola all'Assessore Zaglio.

ZAGLIO CINZIA - Assessore

Buonasera. Con questa delibera andiamo ad approvare le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU, sapete che è cambiata e adesso si chiama nuova IMU, per l'anno 2020. Visti in particolare i commi della Legge 27 dicembre 2019, in cui si introduce la nuova IMU. La citata Legge prevede, nei commi dal 748 al 757, la disciplina dell'aliquota della nuova imposta, che qui di seguito riporto:

- Il comma 748 dice che l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può aumentarla di 0,1% o diminuirla fino all'azzeramento.
- Il comma 749, dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrà (...) destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi e per le case popolari, e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti in attuazione nell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616.
- Per quanto riguarda il comma 750 della sopraindicata Legge del 2019, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui l'articolo 9 comma 3 del Decreto Legge del 30 dicembre 1993 n. 557, cita che è pari allo 0,1% ed i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- In base all'articolo 751, fino al 2021 l'aliquota di base per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% ed i Comuni possono aumentarla fino a 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall'IMU.
- Nel comma 752, l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari a 0,76% ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino a 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.
- Comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota, pari allo 0,76%, è riservata allo Stato, ed i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla fino a 1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.
- Nel comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 750 e 753, di cui ho citato prima, l'aliquota di base è pari a 0,36% ed

i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino a 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

- Per quanto riguarda il comma 755, a decorrere dall'anno 2020 e limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi 10 e 26 sempre dell'articolo 1 della Legge del 28 dicembre 2015, i Comuni con espressa deliberazione del Consiglio Comunale possono adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero di Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 767 possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06%, di cui al comma prima citato 754, sino al 1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI, di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 della stessa misura applicata per l'anno 2015, e confermata fino all'anno 2019 dalle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/2015, i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. A decorrere dall'anno 2021, i Comuni in deroga all'articolo 52 del D. lgs. del 1997 n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai Comuni, da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 45 giorni il Decreto può essere comunque adottato. In ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote a dispetto a quelle indicate nei commi 748 e 755, la delibera di approvazione dell'aliquota deve essere redatta accendendo l'applicazione disponibile del portale del federalismo fiscale, che consente previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune, tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto dell'aliquota che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti ai commi 76 e 771. Con lo stesso Decreto di cui al comma 756 sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto delle aliquote. Visti tutti i Regolamenti della nuova IMU, che siamo appena andati ad approvare, ed atteso che in relazione a disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione dell'aliquota della nuova IMU rientra nelle competenze di questo Consiglio Comunale, e viste le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 e 48 del 27/12/2018, con le quali l'Ente ha provveduto a fissare rispettivamente per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI, e visto l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che testualmente recita: "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro termine indicato, hanno effetto sempre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento", e in questo caso dal 2020. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Per il ripristino dell'equilibrio di bilancio in deroga all'articolo 1 comma 169 della Legge del 27 dicembre 2006, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, ovvero entro il termine del 30 settembre per l'anno 2020.

Richiamati tutti i comma e la Legge, che vi ho indicato prima, del 2019, che disciplinano anche l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote ed il Regolamento della nuova IMU, le aliquote e i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero di Economia e

delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della comunicazione il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 nel testo del Regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Mi preme dire che questa nuova imposta, chiamata nuova IMU, è una nuova imposta la cui base imponibile è diversa dalla precedente, perché la vecchia IMU era del 10,3 che era una somma dell'8,8 dell'IMU più 1,5 della TASI. Siamo arrivati a questo risultato, e siamo orgogliosi di averlo raggiunto perché questo è stato il frutto di vari ragionamenti e vari incontri, basati sulle proiezioni effettive. In caso particolare poiché la percentuale dell'IMU rispetto alla TASI era maggiore proprio perché la TASI era più complicata da capire per i cittadini ed anche da versare per i contribuenti, in quanto questo tributo spettava anche agli affittuari e non solo ai proprietari di immobili; oltre alla mancata entrata è più difficile da recuperare in sede di accertamento. Facendo queste valutazioni e verificando quanto il bilancio era in grado di supportare, si è arrivati a questo risultato e ad una percentuale anche legata al problema Covid. Per noi è stata una scelta molto forte, è stata frutto di vari incontri da parte di tutta l'Amministrazione, sia per quanto riguarda la nuova IMU sia per quanto riguarda la TASI. Questa scelta ci ha indotti a rivedere delle spese, come avete già potuto vedere, che abbiamo fatto delle variazioni che abbiamo fatto nel Consiglio Comunale precedente, le variazioni 1, 2 e 3 del Consiglio di giugno; questo vuole essere un aiuto che noi vogliamo dare alla cittadinanza. Quello che posso dirvi, arrivando nel concreto alla proposta della delibera, di approvare per l'anno 2020, delle misure di cui il prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova IMU, disciplinata dai commi 739, 783, come vi ho citato prima, della Legge del 27 dicembre 2019. Parliamo di tipologie degli immobili come regime ordinario delle imposte per tutte le categorie di immobili oggetto di composizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, sarà il 9,9. Invece, per le unità immobiliari delle categorie A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastale C2, C6 e C7 di immobili assimilati all'abitazione principale, parliamo di un'aliquota IMU del 6x1000. L'aliquota ridotta degli immobili concessi in comodato gratuito sempre del 6x1000. Per le aree fabbricabili del 9,9. Per i terreni agricoli non esenti: 9,9. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 1. Per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione, e gli immobili che non siano in ogni caso locati: 2,5x1000.

Di prendere atto che l'incasso presuntivo per quanto in premessa richiamato per le aliquote sopra determinate, sarà pari ad euro 3.807.000, a regime che poi vediamo con illustrazione dell'Assessore Gugole, iscritti nel bilancio comunale 2020-2022 nel capitolo 730.0.

Mi permetto di dire che su questa delibera c'è un refuso che non c'entra perché era riguardante il Regolamento. Si tratta del punto 3, in cui si cita di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020. Verrà tolta tutta questa frase a condizione che sia stato rispettato il termine di cui il successivo punto 3 del presente dispositivo. E' stato proprio quando è stata fatta la stesura nel copia-incolla. Il punto 4 verrà sostituito dal punto 3, Segretario, ed inserire copia della presente delibera ai sensi dell'articolo 1 del comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del comma 4 stante l'urgenza a procedere con provvedimenti conseguenti.

Proprio la nuova norma prevede, proprio per i continui rimandi, che hanno pensato di calcolare il 50% di giugno sulle aliquote del 2019. La prima rata è stata calcolata sulle aliquote del 2019; l'altro 50% verrà fatto a conguaglio delle aliquote dell'anno di

riferimento. Il previsionale si faceva entro aprile, invece ora si fa a settembre per il Covid. Mi sembra di aver detto tutto. Avete delle domande da sottopormi?

SANDRINI DAVIDE - Consigliere

Avrei solo una domanda relativa al gettito. Dato che sono stati fatti parecchi ragionamenti relativi al fatto che andiamo ad introdurre un nuovo tributo, visto che non è una somma lineare tra il gettito dell'IMU precedente e la TASI, le aliquote non prevedono una somma lineare, volevo capire se il gettito previsto per il 2020 e gli anni successivi è uguale a quello dei tributi precedenti.

ZAGLIO CINZIA - Assessore

Quest'anno il gettito è di 3.807.000 euro, nel 2020. Mi rettifico, sarebbe stato 3.807.000 euro, ma per effetto del discorso del Covid sono 200.000 euro in meno, sono 3.607.000 euro, quest'anno. L'anno prossimo non si sa come andrà, ma ritornerà ad essere 3.807.000 euro; questo sia per il 2021 sia per il 2022. Abbiamo fatto anche una proiezione sulla pressione fiscale che va ad incidere sui nostri cittadini, che abbiamo potuto vedere e che si è abbassata leggermente, però si è abbassata, e questo credo che sia significativa per la cittadinanza di Castelnuovo, perché abbiamo una diminuzione della pressione fiscale su proiezioni fatte del 3,88%.

SANDRINI DAVIDE - Consigliere

Come fa ad essere uguale il gettito e diminuire la pressione fiscale? Per curiosità.

ZAGLIO CINZIA - Assessore

E' un calcolo matematico che è stato fatto sulla base dell'imposta dei contribuenti e sulla base dell'imponibile.

SANDRINI DAVIDE - Consigliere

Se il gettito rimane uguale la pressione fiscale dovrebbe essere identica. Non è una domanda provocatoria, è solo per capire. Io penso che in realtà la base impositiva sia diversa, pertanto andiamo a correggere il tiro su determinate discrasie che c'erano gli anni scorsi, e pertanto molto probabilmente pagheranno di più i cittadini che usufruiscono di casi particolari. Mi viene in mente il comodato d'uso che è stato attenzionato da parte della normativa e su cui negli anni scorsi ci eravamo particolarmente impegnati, e pertanto pagano di più quelli che attualmente non applicano correttamente il comodato. Credo che sia per questo, e immagino. Non so se il Dottor Guzzi...

ZAGLIO CINZIA - Assessore

Non riesco a capire il suo ragionamento perché comunque l'aliquota è ridotta. Dal punto di vista tecnico faccio spiegare dal Dottor Guzzi.

GUZZI ENRICO - Dottore

È chiaro che quella è una stima. E' ovvio che il calcolo che né è scaturito, è scaturito da una valutazione di quelli che sono in macchina il totale dei contribuenti, per quello che nell'effettiva dovrebbe essere quello che dovrebbero contribuire. Questa è una stima, perché poi il tutto deve essere riconsiderato sulla somma di chi effettivamente paga, che in realtà viene poi riproposto sugli accertamenti ma diventa un po' più complesso fare questo tipo di ragionamento. Il rapporto era tra quelli che sono oggi in macchina i contribuenti rispetto a quello che fondamentalmente dovrebbero comunque pagare. È per quello che avviene un leggero decremento.

ZAGLIO CINZIA - Assessore

Il discorso TASI, perché abbiamo visto quello che non si riusciva ad introitare, anche in fase di accertamento non si è riusciti a introitare.

SANDRINI DAVIDE - Consigliere

Considerazione corretta. Se diminuiscono le aliquote ed aumenta l'incassato, probabilmente si allarga la base imponibile, ci saranno più contribuenti che pagano; pagano di meno o pagano di più, per arrivare ad avere in termini assoluti il numero più alto.

GUZZI ENRICO - Dottore

Non è propriamente così, perché c'è una leggera differenza tra quello che in realtà si vede a bilancio da quella che è poi la realtà dei fatti. Da questo punto di vista, anche Davide lo sa bene, nel senso che da un po' di anni, nel momento in cui noi andiamo a fare delle previsioni di bilancio dobbiamo stare sempre un po' più accorti su quello che è effettivamente l'incassato, rispetto a quello che è il vero gettito. La percentuale che è stata calcolata è sul gettito reale, non su quello che è a bilancio, che non è confrontabile per fare questo tipo di analisi, che è più prudentiale.

ZAGLIO CINZIA - Assessore

Se vedete, la Dottoressa Serpelloni è stata prudentiale, forse anche troppo, ed aveva messo 2.800.000 euro.

SERPELLONI KATIA - Dottoressa

Poi è stato fatto un ragionamento con il Dottor Guzzi ed in delibera abbiamo indicato comunque quello che poteva essere un gettito che ancorché prudentiale è comunque reale. A maggior ragione, in regime di mutamento e della base imponibile e delle aliquote.

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco

Poniamo quindi in votazione la delibera.

Chiedo a chi è favorevole di alzare la mano. Astenuti? Contrari?

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco

Votiamo per l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole alzi la mano. Astenuti? Contrari?

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco

Passiamo ora al prossimo ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

UDITA l'esposizione del relatore e la discussione scaturita;

CON 12 voti favorevoli e 4 astenuti (Oliosì Riccardo, Sandrini Davide, Trotti Chiara, Oliosì Roberto);

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di seguito integralmente trascritta;

Inoltre, con 12 voti favorevoli e 4 astenuti (Oliosì Riccardo, Sandrini Davide, Trotti Chiara, Oliosì Roberto) espressi per alzata di mano dai 16 presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza a procedere con i provvedimenti conseguenti.

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla S.AR.HA. Società Cooperativa Sociale Onlus di Marghera (VE) mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2020**

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Eventuali annotazioni:

Data 14-07-20

Il Responsabile del servizio
Guzzi Enrico

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

